

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 3 dicembre 2025, n. 20

“Misure urgenti di adeguamento delle disposizioni regionali relative agli impegni istituzionali”.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 22/1996)

1. Il comma 6 bis dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee), come inserito dall'articolo 40 della legge regionale 8 luglio 2025, n. 9 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025), è sostituito dal seguente:

"6 bis. Le opere di prelievo delle acque sotterranee, a uso irriguo per le quali è dimostrata la realizzazione prima del 31 marzo 1996, sono esentate dall'obbligo di chiusura finalizzato a evitare la comunicazione tra la falda in pressione (profonda) e la falda freatica (superficiale), a condizione che tutti i corpi idrici sotterranei interessati si trovino in stato di qualità 'buono', in base alla classificazione vigente, e che tale esenzione non ne determini il deterioramento ai sensi della direttiva 2000/60/CE. La presente disposizione si applica anche ai pozzi che non sono stati ricondizionati entro il 31 dicembre 2024."

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 20/2002)

1. All'articolo 3, comma 2, della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002), come modificato dall'articolo 66 della legge regionale 9/2025, dopo le parole "soggetto affidatario" sono inserite le seguenti: ", esclusa l'Agenzia delle entrate riscossione (AdER),".

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 15/2011)

1. All'articolo 3, comma 4, della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 'Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri'), come modificato dall'articolo 99 della legge regionale 9/2025, le parole "persone disabili" sono sostituite dalle seguenti: "persone con disabilità".

2. All'articolo 3, comma 5, della legge regionale 15/2011, come modificato dall'articolo 99 della legge regionale 9/2025, le parole "persone disabili" sono sostituite dalle seguenti: "persone con disabilità".

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 13/2017)

1. All'articolo 5, comma 2, della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), come modificato dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 9/2025, le parole "previa acquisizione" sono soppresse.

2. All'articolo 5, comma 3, della legge regionale 13/2017, come modificato dall'articolo 29 della legge regionale 9/2025, le parole "Le locazioni brevi e" sono soppresse.

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 4/2022)

1. All'articolo 1, comma 1 ter, della legge regionale 28 marzo 2022, n. 4 (Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF di adeguamento all'articolo 1, commi 2 e 5, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), come inserito dall'articolo 11 della legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027), le parole "vigenti ai sensi dell'articolo 1, commi 726, 727 e 728, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027)," sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 4/2022 è abrogato.

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 9/2023)

1. All'articolo 2, comma 5, della legge regionale 29 giugno 2023, n. 9 (Istituzione del servizio di psicologia scolastica), come modificato dall'articolo 110 della legge regionale 9/2025, le parole "psicologi incardinati nel sistema scolastico" sono sostituite dalle seguenti: "esperti presenti all'interno delle istituzioni scolastiche".

Art. 7.

(Modifiche alla legge regionale 9/2025)

1. Gli articoli 35 e 51 della legge regionale 9/2025 sono abrogati.

2. Al comma 1 dell'articolo 84 della legge regionale 9/2025 le parole "e di tutela" sono soppresse.

Art. 8.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 dicembre 2025

Alberto Cirio



Disegno di legge n. 110

"Misure urgenti di adeguamento delle disposizioni regionali relative agli impegni istituzionali"

- Presentato dalla Giunta regionale il 20 ottobre 2025.
- Assegnato in sede referente alla I Commissione permanente il 20 ottobre 2025.
- Testo licenziato a maggioranza dalla I Commissione referente il 6 novembre 2025 con relazione di maggioranza di Silvio MAGLIANO e relazione di minoranza di Alice RAVINALE.
- Approvato in Aula il 26 novembre 2025, con 27 voti favorevoli, 16 voti non partecipanti.

NOTE DDL 110

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2. (Tutela della Pubblica Amministrazione)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge le acque sotterranee sono distinte in acque sorgive, falda freatica e falde profonde.

2. Per acque sorgive si intendono tutte le emergenze delle acque sotterranee in superficie, ivi compresi i fontanili di pianura originati dalla fuoriuscita fino al piano di campagna delle acque di falda freatica in relazione alle particolari condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali.

3. Per falda freatica, superficiale o libera, si intende la falda più vicina alla superficie del suolo alimentata direttamente dalle acque di infiltrazione superficiali ed in diretta connessione con il reticolo idrografico.

4. Per falde profonde si intendono quelle poste al di sotto della falda freatica ove presente e cioè le falde confinate, le falde semiconfinite e le falde ospitate nelle porzioni inferiori dell'acquifero indifferenziato, caratterizzate da una bassa velocità di deflusso, da elevati tempi di ricambio e da una differente qualità idrochimica rispetto a quelle ospitate nelle porzioni più superficiali del medesimo.

5. Ai fini dell'applicazione della presente legge per acque ad uso potabile si intendono quelle destinate al consumo umano come definite all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva n. 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano).

6. Per la tutela e la protezione della qualità delle acque sotterranee è vietata la costruzione di opere che consentano la comunicazione tra le falde profonde e la falda freatica.

6 bis. Le opere di prelievo delle acque sotterranee a uso irriguo, per le quali è dimostrata la realizzazione prima del 31 marzo 1996, sono esentate dall'obbligo di chiusura finalizzato a evitare la comunicazione tra la falda in pressione (profonda) e la falda freatica (superficiale), a condizione che tutti i corpi idrici sotterranei interessati si trovino in stato di qualità “buono”, in base alla classificazione vigente, e che tale esenzione non ne determini il deterioramento ai sensi della direttiva 2000/60/CE. La presente disposizione si applica anche ai pozzi che non sono stati ricondizionati entro il 31 dicembre 2024.

7. La Giunta regionale definisce i criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale, corredati da apposita cartografia, cui fare riferimento per l'applicazione delle disposizioni della presente legge.”.

Note all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3. (Modalità di riscossione)

1. Per la riscossione delle sanzioni si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

2. L'ente creditore o il soggetto affidatario, esclusa l'Agenzia delle entrate riscossione (AdER), su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute su atti tributari fino ad un massimo di trentasei rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.

3. Con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative di cui al comma 2.”.

Note all'articolo 3

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 'Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri'), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3. (Osservazione e trattamenti sul cadavere)

1. I cadaveri non possono essere seppelliti, cremati o sottoposti ad autopsia o ad alcuno dei trattamenti previsti al comma 7, prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero i casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica di durata non inferiore a venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.

2. Durante il periodo di osservazione, i corpi devono essere posti in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

3. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, in conformità all' articolo 18 del d.p.r. 285/1990 .

4. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad una struttura sanitaria, ad un deposito di osservazione, ad una struttura per il commiato a case di riposo o a strutture adibite a ricovero per anziani o persone con disabilità, o altro luogo idoneo individuato dal comune o ad una abitazione privata, siti anche in altro comune della Regione o in comuni siti in altre regioni, nel rispetto delle disposizioni del d.p.r. 285/1990 e compatibilmente con la normativa delle stesse regioni, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica

4 bis. Le residenze sanitarie assistenziali (RSA) rientrano tra le strutture di cui al comma 4 che possono ricevere una salma a cassa aperta, purché la persona defunta ne risulti ospite.

5. Se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o degli altri aventi titolo del deceduto, ai sensi della normativa statale vigente, il defunto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del d.p.r. 285/1990, può essere trasportato, con le modalità di cui ai commi 2 e 4, entro ventiquattro ore dal decesso e indipendentemente dall'accertamento di morte, presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato a case di riposo o a strutture adibite a ricovero per anziani o persone con disabilità, o altro luogo idoneo individuato dal comune, nel caso della presenza di idonei locali dedicati e previo consenso dell'amministrazione delle strutture, previa certificazione del medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso. Tale certificazione, contestuale ad una comunicazione al sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso, attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato ed è titolo valido e sufficiente per il trasferimento della salma dal luogo di decesso al luogo di osservazione.

6. Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private, che operano in regime di ricovero, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute, ricevono, nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato la non idoneità, di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento, o per le quali vi è stata la richiesta di cui al comma 5, per:

a) il periodo di osservazione di cui al comma 2;

b) l'effettuazione del riscontro diagnostico, dell'autopsia o di altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.

7. Negli obitori e nelle strutture per il commiato sono consentiti trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale.”.

Note all'articolo 4

- Il testo vigente dell'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5. (Locazioni brevi e locazioni per finalità turistiche)

1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, nonché per contrastare forme irregolari di ospitalità sul territorio regionale, sono disciplinate le locazioni brevi ai sensi dell' articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 , (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 , e le locazioni per finalità turistiche di unità immobiliari ad uso abitativo.

2. Le locazioni delle unità immobiliari di cui al comma 1 concorrono alla regolazione di nuove forme di ospitalità alternativa e, a integrazione dell'offerta turistica regionale, rilevano ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica e sono soggette all'attribuzione di un codice identificativo nazionale, di seguito denominato CIN, attribuibile all'operatore turistico mediante procedura informatizzata su una apposita banca dati delle strutture ricettive, di seguito denominata BDSR, ai sensi dell' articolo 13 ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 , (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 e di un codice identificativo regionale, di seguito denominato CIR, attribuibile all'operatore turistico a seguito di istanza trasmessa mediante procedura informatizzata su una apposita piattaforma regionale.

3. Le locazioni per finalità turistiche sono rese in unità immobiliari a uso abitativo, ovvero in porzioni di esse con pari requisiti dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, o in sole camere delle unità immobiliari medesime e sono

fornite delle dotazioni tipiche della civile abitazione, ivi compresa la fornitura di biancheria, se richiesta, e senza alcuna prestazione di servizi accessori e complementari. In particolare, tali locazioni possono comprendere i servizi di ospitalità turistica di cui all'articolo 11, alle seguenti condizioni:

a) la pulizia e il cambio della biancheria avvengono, esclusivamente, prima dell'inizio di ogni rapporto di locazione e non durante la permanenza dell'ospite;

b) il ricevimento degli ospiti non è prestato in apposito locale di ricevimento.

4. Ogni ulteriore aspetto giuridico, non regolamentato ed applicabile alle locazioni brevi e per finalità turistiche, resta assoggettato alle disposizioni generali del codice civile, alle leggi speciali, agli usi e alle consuetudini di riferimento.

5. Le locazioni brevi e le locazioni per finalità turistiche possono essere gestite:

a) in forma diretta;

b) in forma indiretta, da parte di agenzie o società di gestione di intermediazione immobiliare e da operatori professionali che intervengono quali mandatari o sub locatori, anche attraverso portali telematici on line.

6. La gestione delle locazioni nelle modalità di cui al comma 5 assume il carattere imprenditoriale qualora siano ad esse destinate un numero di unità immobiliari a uso abitativo, appartenenti allo stesso titolare, superiore a quattro, ovunque ubicate.

7. Ai fini di rilevanza statistica, i proprietari, gli usufruttuari o chiunque ha disponibilità di unità abitative per locazione breve e per finalità turistica, nonché i soggetti di cui al comma 5, lettera b) ottemperano ai seguenti adempimenti:

a) trasmissione, al comune, ovvero allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune sul cui territorio insistono le unità immobiliari ad uso abitativo, di apposito modello di comunicazione, ovvero di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) i cui contenuti e modalità di invio sono disciplinati con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 18;

b) comunicazione giornaliera degli ospiti, limitatamente alle locazioni brevi, ai sensi dell' articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), come interpretato dall' articolo 19 bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013 (Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive);

c) trasmissione mensile dei dati sul movimento dei flussi turistici secondo quanto stabilito dall' articolo 5 bis della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica - Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera) e nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell' art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400); per le locazioni superiori a 30 giorni é consentito all'operatore turistico, ai fini della rilevazione dei flussi, stimare il dato medio mensile del movimento degli ospiti in rapporto ai posti letto dell'unità immobiliare locata;

d) riscossione e trasmissione dell'imposta di soggiorno, dove istituita e secondo le modalità previste dal comune territorialmente competente.

8. Le locazioni brevi e le locazioni per finalità turistiche stipulate mediante soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, assolvono agli adempimenti fiscali in materia vigenti, ivi compresa la riscossione e la trasmissione dell'imposta di cui al comma 7, lettera d), attraverso modalità convenute con i rispettivi enti comunali di competenza.”.

Note all'articolo 5

- Il testo vigente dell'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 2022, n. 4 (Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF di adeguamento all'articolo 1, commi 2 e 5, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024'), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1. (Aliquote)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, a partire dal periodo di imposta 2022 e fino al periodo d'imposta 2027, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è determinata per scaglioni di reddito applicando le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base:

a) per i redditi sino a euro 15.000,00: 0,39 per cento;

b) per i redditi oltre euro 15.000,00 e sino a euro 28.000,00: 0,90 per cento;

c) per i redditi oltre euro 28.000,00 e sino a euro 50.000,00: 1,52 per cento;

d) per i redditi oltre euro 50.000,00: 2,10 per cento.

1 bis.

Dal periodo di imposta 2026 e fino al periodo di imposta 2027, fermo restando quanto disposto dal comma 1, lettere a) e d), all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, di cui alle lettere b) e c), sono applicate le seguenti ulteriori maggiorazioni:

- a) per i redditi oltre euro 15.000,00 e sino a euro 28.000,00: 0,55 per cento;
- b) per redditi oltre euro 28.000,00 e sino a euro 50.000,00: 0,56 per cento.

1 ter. A decorrere dal periodo di imposta 2028, l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è determinata per scaglioni di reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), applicando le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base:

- a) per i redditi sino a euro 28.000,00: 0,39 per cento;
- b) per i redditi da euro 28.000,00 e fino a euro 50.000,00: 2,08 per cento;
- c) per i redditi oltre euro 50.000,00: 2,10 per cento.

2. *[abrogato] Le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF sono differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti a livello nazionale dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e, in caso di loro modifica, le maggiorazioni all'aliquota di base dell'addizionale, come individuate al comma 1, sono applicate sui nuovi scaglioni.*

3. Le disposizioni di cui al comma 1 assicurano la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato.”.

Note all'articolo 6

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2023, n. 9 (Istituzione del servizio di psicologia scolastica), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2. (Istituzione del servizio di psicologia scolastica)

1. La Regione, nell'esercizio delle competenze e per le finalità di cui all'articolo 1, istituisce il servizio di psicologia scolastica configurato come l'insieme coerente di attività psicologiche, integrate e coordinate tra loro, relative a tematiche e problematiche proprie del mondo della scuola.

2. Il servizio di psicologia scolastica, di seguito Servizio, nell'ambito di protocolli e progetti scolastici, educativi e socioculturali, opera in coordinamento con gli interventi degli altri professionisti, nonché con i servizi territoriali e specialistici, fatte salve le rispettive competenze e, valutata la necessità, effettua l'invio ai servizi specialistici pubblici sanitari e sociali competenti.

3. Il Servizio è finalizzato a contribuire, su richiesta delle istituzioni scolastiche e nel rispetto della loro autonomia, alla promozione della salute e del benessere psicofisico di studenti e studentesse, genitori, insegnanti, dirigenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario ed educativo che opera nell'ambito scolastico e in particolare con la possibilità di:

- a) contribuire al miglioramento della qualità della vita scolastica;
- b) contribuire ad accrescere il benessere scolastico come misura che incide anche sulla qualità dei percorsi di istruzione e formazione di competenza degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche autonome;
- c) promuovere programmi o co-proiezioni educativi a supporto delle istituzioni scolastiche e delle famiglie;
- d) promuovere attività di formazione rivolta alle diverse aree del sistema scolastico;
- e) collaborare con le istituzioni scolastiche autonome nella promozione di attività legate ai temi della salute e del benessere psico-fisico;
- f) supportare le istituzioni scolastiche nella fase di osservazione e analisi del clima organizzativo scolastico.

4. Il Servizio può essere previsto, d'intesa con le istituzioni scolastiche anche in rete tra loro nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, a favore delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie del sistema scolastico regionale.

5. Lo psicologo scolastico, nel rispetto della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), allo scopo di svolgere il progetto di psicologia scolastica affidatogli, può attivare rapporti di collaborazione con altri esperti presenti all'interno delle istituzioni scolastiche, psicologi dei servizi autonomi di psicologia, medici, pedagogisti, logopedisti, neuropsicomotricisti, nutrizionisti esperti di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione o altre figure professionali delle aziende sanitarie regionali”.

Note all'articolo 7

- Il testo vigente dell'articolo 35 della legge regionale 8 luglio 2025, n. 9 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025), come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 35. (Provvedimenti in materia di itticoltura) Abrogato

1. *Fino al 31 marzo 2026, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero della transizione ecologica con cui sono definite le specie ittiche d'acqua dolce di interesse alleitico di cui all'articolo 1, comma 837, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche stesse, sono autorizzate su tutto il territorio regionale le immissioni in natura di specie ittiche la cui introduzione era autorizzata in data*

antecedente all'applicazione del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020 (Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone).".

- Il testo vigente dell'articolo 15 della legge regionale 9/2025, come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 51. (Modifiche all' articolo 26 della legge regionale 19/2009) Abrogato

1. Dopo il comma 12 dell'articolo 26 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

"12 bis. Con riferimento all'area contigua della fascia fluviale del Po, tratto torinese, limitatamente alla porzione di asta fluviale del fiume Po interposta tra le perimetrazioni proprie del centro abitato della Città di Torino, ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), è ammessa una specifica deroga alle previsioni del piano d'area del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po tesa a consentire l'attuazione di iniziative progettuali rivolte alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile idraulica e determinate da appurate esigenze di interesse pubblico, fatti comunque salvi gli esiti delle procedure di valutazione di impatto ambientale, ove richieste e quanto risultante agli effetti delle valutazioni sito specifiche e degli approfondimenti tecnici di merito eventualmente prescritti o ritenuti necessari in relazione alle differenti procedure autorizzative o concessorie richieste a norma di legge.".

- Il testo vigente dell'articolo 84 della legge regionale 9/2025, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 84. (Misure di sostegno ai testimoni di giustizia)

1. La Regione, nell'ambito delle politiche finalizzate al contrasto alla criminalità e alla promozione della cultura della legalità destina una quota del fondo di cui all' articolo 2 della legge regionale 8/2017 a misure di sostegno dei testimoni di giustizia.

2. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all' articolo 2, comma 2 della legge regionale 8/2017 individua, sentita la commissione consiliare competente, la quota del fondo da destinare alle finalità di cui al comma 1, nonché i relativi criteri e le modalità per l'assegnazione.".